

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA WELFARE AZIENDALE (AIWA)

Art. 1 – Costituzione e denominazione dell'Associazione

1. È costituita l'Associazione denominata Associazione Italiana Welfare Aziendale (di seguito "Associazione").
2. Con l'espressione "welfare aziendale" si identificano somme, beni, prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale ed esclusi, in tutto o in parte, dal reddito di lavoro dipendente.
3. L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 3, con espresso divieto di redistribuzione delle quote associative o di avanzi di esercizio tra gli associati, anche in forma indiretta.
4. La durata della Associazione è illimitata.

Art. 2 – Sede

1. La sede dell'Associazione è sita in Milano.

Art. 3 – Scopi e attività

1. L'Associazione si prefigge, promuovendo la partecipazione dei propri associati:
 - a) di studiare e promuovere la cultura del welfare aziendale e della cura del benessere dei dipendenti in azienda a livello nazionale e internazionale;
 - b) di proporre ai decisori politici e alle parti sociali soluzioni legislative, amministrative, regolatorie e pattizie per rendere più efficace la normativa e la contrattazione collettiva in materia di welfare aziendale;
 - c) di attivare proficue collaborazioni con similari associazioni di rappresentanza internazionali;
 - d) di affrontare i problemi inerenti la comune attività degli associati, patrocinandone la soluzione nelle sedi competenti;
 - e) di tutelare i diritti della Associazione e dei suoi associati, anche rappresentandoli sindacalmente presso le Autorità;
 - f) di svolgere qualunque iniziativa connessa alla promozione ed allo sviluppo della comune attività imprenditoriale e associativa degli associati.
2. Nello svolgimento delle suddette attività l'Associazione non può promuovere azioni, anche indirette, volte alla affermazione pratica,

normativa ed economica di politiche e approcci al welfare aziendale esclusivi e/o prevalenti rispetto alle diverse strategie commerciali messe in atto dagli associati.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.
4. L'Associazione potrà svolgere qualunque attività affine agli scopi fissati dal presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare e finanziaria, utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti al presente statuto.

Art. 4 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative annuali il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo;
 - b) contributi degli aderenti e di privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
 - d) bandi nazionali e internazionali di ricerca;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) entrate patrimoniali;
 - g) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi;
 - h) entrate derivanti da accessorie attività culturali, consulenziali, editoriali, nonché da iniziative promozionali.
2. Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra gli associati né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
5. L'Associazione non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità. L'Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote associative o di avanzi di esercizio tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 5 – Associati

1. Possono far parte della Associazione, in qualità di associati, tutte le aziende, sia singole che in forma di gruppo, le cooperative e le fondazioni

che gestiscono ed erogano, anche tramite terzi, prestazioni, opere e/o servizi tali da essere ricompresi nell'ambito del welfare aziendale.

2. In caso di adesione di gruppo di aziende, l'associato è unico.
3. Ogni Associato si impegna a rispettare lo Statuto, nonché eventuali regolamenti e/o codici di autodisciplina approvati dagli organi.
4. Il numero degli aderenti è illimitato.
5. L'ingresso di nuovi associati successivo alla costituzione non comporta cambiamenti nell'atto costitutivo.
6. L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l'obbligo di versare una quota associativa annuale come stabilita dall'Art. 4 c.1 lett a.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

1. L'ammissione ad Associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. All'atto della domanda l'Associato deve essere messo al corrente di eventuali regolamenti interni che accetta e si impegna a rispettare.
2. I nuovi associati vengono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.
3. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda di cui al comma 1 è accolta.
4. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, successivamente al versamento della quota associativa da parte di questi ultimi.
5. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della fine dell'anno.
6. L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri per:
 - a) mancato versamento della quota associativa di cui all'art. 4 c.1 lettera a per almeno un anno;
 - b) comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione o tali peraltro da arrecare danni morali o immateriali alla stessa;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari o inadempimento di impegni operativi assunti verso l'Associazione;
 - d) perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
7. L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Agli associati è richiesto:
 - a) di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- b) di mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri associati e dell'Associazione stessa;
 - c) di versare con regolarità la quota associativa.
2. Gli associati hanno il diritto:
- a) di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni da questa promosse;
 - b) di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) di accedere alle cariche associative.
3. Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Assemblea degli associati;
 - d) il Revisore dei conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri.
2. Le cariche associative sono elettive.
3. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti con voto palese.
4. Tutte le cariche elettive hanno la durata di 3 (tre) anni.

Art. 9 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea dell'Associazione è formata dai soci ed è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente designa un Segretario che lo assiste nei lavori e redige il processo verbale dell'Assemblea.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da un terzo degli Associati.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato agli associati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'assemblea.
5. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno.
6. I compiti dell'Assemblea sono i seguenti:
- a) eleggere il Presidente;
 - b) eleggere il Consiglio Direttivo;
 - c) determinare l'indirizzo generale delle attività sociali;
 - d) deliberare sulle questioni di particolare importanza riguardanti la vita dell'Associazione;
 - e) ratificare l'entità delle quote associative e dei contributi integrativi;
 - f) approvare il bilancio sociale consuntivo e preventivo;
 - g) nominare il Revisore Legale;
 - h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori, di cui fissa i poteri;

- i) deliberare le modifiche dello Statuto sociale.
7. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
 8. Ogni Associato può esprimere, oltre al proprio voto, quello di un solo altro Associato che egli rappresenti per delega. La delega deve risultare da atto scritto rispondente ai requisiti formali stabiliti dal Consiglio Direttivo e non è trasferibile.
 9. Per la costituzione legale dell'Assemblea devono essere presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno due terzi degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida se è presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati.
 10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
 11. Le assemblee dell'Associazione potranno validamente svolgersi anche con l'intervento dei partecipanti dislocati in più luoghi, collegati con modalità audio e/o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, è necessario che:
 - sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.In tale circostanza la riunione si ritiene svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da minimo tre e massimo nove membri, eletti dall'Assemblea degli Associati che in sede di elezione ne determinerà preliminarmente il numero da votare.
2. Nel Consiglio Direttivo possono essere eletti solo rappresentanti di Aziende associate.
3. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Qualora in corso di carica vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli su indicazione della relativa azienda di riferimento.
5. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva decisione degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto dal Presidente di norma ogni tre mesi ed ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante lettera, telegramma, fax, telefax, messaggio di posta elettronica o mezzo equivalente inviati almeno tre giorni prima della riunione; nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il Consiglio Direttivo è

presieduto dal membro più anziano presente dello stesso. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

9. Non sono ammesse deleghe.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia almeno presente la maggioranza dei componenti il Consiglio medesimo, oltre al presidente dell'Associazione.
11. Le deliberazioni sono approvate se votate dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la deliberazione è respinta.
12. I Consiglieri che risultino assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decadono dalla carica.
12. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno validamente svolgersi anche con l'intervento dei partecipanti dislocati in più luoghi, tra loro collegati con modalità audio e/o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, è necessario che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi del Consiglio Direttivo oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.In tale circostanza la riunione si ritiene svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 11 - Consiglio Direttivo: compiti

1. I compiti del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono i seguenti:
 - a) svolgere i mandati specifici affidati dall'assemblea degli Associati;
 - b) studiare i problemi ed esaminare le questioni relative alla difesa degli interessi della Associazione, deliberando nel merito;
 - c) tutelare gli interessi della Associazione;
 - d) decidere la partecipazione dell'Associazione a Convegni e Congressi e designarne i rappresentanti;
 - e) stabilire l'ammontare della quota associativa annua, degli eventuali contributi integrativi e le modalità di versamento;
 - f) redigere i Bilanci consuntivo e preventivo al termine dell'esercizio sociale;
 - g) deliberare sugli atti di disponibilità del patrimonio;
 - h) fissare la data ed il luogo della convocazione dell'Assemblea ordinaria;
 - i) deliberare, con la presenza di almeno due terzi dei componenti e con la stessa maggioranza dei voti, le modifiche statutarie da sottoporre a ratifica dell'Assemblea da convocarsi non oltre sei mesi;
 - j) deliberare sulle domande di iscrizione ad Associato.

Art. 12 – Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto con voto di maggioranza dalla Assemblea degli associati e può essere scelto anche esternamente agli associati.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea, assume la rappresentanza degli interessi specifici degli Associati presso terzi.
4. Ha la firma sociale che può delegare ad uno o più Consiglieri.
5. Nomina Avvocati e Procuratori nelle liti attive o passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
6. In sua assenza o impedimento è sostituito dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Revisore Legale dei Conti

1. L'Assemblea elegge un Revisore Legale, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, N. 39, e successive modificazioni per la revisione delle scritture contabili e dei Bilanci relativi agli esercizi sociali e per il controllo sull'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Revisore Legale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. La carica di Revisore è incompatibile con altre cariche sociali.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, anche non tra gli Associati.
2. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.
4. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non sono riservate agli altri organi e che riguardano l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
5. In particolare, il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi avverso la mancata ammissione ad Associato e l'espulsione dall'Associazione ed è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra gli Associati che venga deferita dal Presidente.

Art. 15 - Scioglimento e liquidazione

1. L'Associazione può essere sciolta solo dall'assemblea degli associati, con maggioranza degli almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto

ad altre associazioni (di promozione sociale se del caso) oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate all'art.3 del presente statuto.

Art. 16 – Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio a quanto stabilito dal codice civile.